

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

(ART.12 della legge 7/8/90 n.241)

ART.1

Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

La sua approvazione ed ogni sua modifica è competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

ART.2

I contributi finanziari possono essere disposti per manifestazioni turistiche, musicali, sportive, feste patronali, culturali, per convegni, congressi, tavole rotonde e incontri di studi che si svolgono e/o interessano il territorio del Comune di Sampeyre.

Possono essere ammessi a contributo, solo, le Associazioni Turistiche Pro Loco, le Associazioni Culturali, le Cooperative Turistiche, i Comitati Organizzatori, i Parroci, i Massari, Circoli Ricreativi e Culturali e gruppo ANA, operanti sul territorio comunale e con sede nel Comune.

Deroghe nell'assegnazione dei contributi finanziari possono essere disposte, solo, a favore di enti pubblici sovracomunali, di altri Comuni e dell'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio, sempre per le finalità indicate al 1° comma del presente articolo.

Altre deroghe nell'assegnazione dei contributi finanziari possono essere disposte, anche, a favore degli enti o delle associazioni di cui al precedente comma 2) del presente articolo con sede fuori del Comune quando venga riconosciuto che la manifestazione organizzata o si svolge sul territorio comunale o interessa direttamente il territorio comunale.

E' fatto assoluto divieto di assegnare contributi finanziari a singoli privati, ad eccezione dei casi previsti al successivo articolo 5.

ART.3

Le domande in carta libera, dovranno pervenire agli uffici comunali, preferibilmente entro 30 gg. prima della data manifestazione, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o relativo statuto dell'associazione richiedente;
- b) previsione analitica di spesa.

A manifestazione effettuata e comunque non oltre 45 gg. dopo la manifestazione, a cura dell'associazione richiedente dovrà essere trasmesso, per la liquidazione del contributo, la seguente documentazione:

- a) consuntivo analitico della spesa, completo, anche, della voce Entrata, sotto la quale dovranno essere indicati gli eventuali contributi di Enti pubblici e/o privati assegnati e gli introiti ed incassi di qualsiasi tipo.

I contributi saranno erogati proporzionalmente all'entità del disavanzo risultante dal consuntivo trasmesso e tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle richieste pervenute e dell'importanza della manifestazione.

ART. 4

Possono essere, inoltre, concessi contributi finanziari per attività sociali ad associazioni e/o gruppi di volontariato o enti morali che non abbiano fine di lucro e che espletino, sul territorio comunale, servizi di pubblico interesse, apprezzati dalla popolazione.

In tal caso, le domande, in carta libera, dovranno essere corredate, a richiesta, oltre che dalla documentazione indicata alla lettera a) del precedente articolo 3, anche da copia del bilancio di previsione dell'anno in cui viene avanzata la richiesta, e da copia del conto consuntivo dell'anno precedente.

L'entità del contributo dovrà essere determinata proporzionalmente al disavanzo risultante dal conto consuntivo allegato alla richiesta nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella parte "entrata" del bilancio di previsione.

Possono essere, infine, concessi contributi finanziari a Società o Consorzi di privati o Cooperative quando, nell'espletamento di un servizio turistico di pubblico interesse, si siano consolidati negli ultimi tre esercizi finanziari, perdite tali che ne compromettano l'ulteriore espletamento del servizio turistico di pubblico interesse.

ART. 5

Possono, infine, essere concessi contributi finanziari a singoli privati, solo, quando gli stessi, per impedimenti accertati, non potendo usufruire dei pubblici servizi, erogati dal Comune alla generalità della popolazione, sono costretti, a proprie spese, ad espletarli direttamente.

Nel presente articolo rientrano i contributi per trasporto alunni, per sgombero neve, per manutenzione e pulizia cunette stradali, ecc..

Le domande, in carta semplice, dovranno indicare la spesa sostenuta, sulla quale viene richiesto il contributo.

Nell'ambito dell'assistenza scolastica possono essere concessi contributi finanziari ai genitori degli alunni della scuola dell'obbligo per il diritto allo studio ed alle scuole per attività didattiche.

ART. 6

L'esonero del pagamento di quote, poste a carico dell'utente dall'Amministrazione Comunale, per l'espletamento di servizi a domanda individuale (trasporto alunni, refezione scuola materna, trasporto scolastico tempo prolungato, corsi orientamento musicale, ecc.) può essere disposto solo a favore di:

- a) ragazze-madri o vedove o con genitore detenuto;
 - b) famiglie numerose con un minimo di tre figli frequentanti qualsiasi tipo di scuola, escluso l'università;
 - c) famiglie, anche, non numerose il cui capofamiglia è disoccupato o affetto da lunga malattia;
- che si trovano in condizioni di indigenza o di obiettive situazioni di difficoltà economiche;

Le domande, in carta libera, devono essere presentate entro trenta giorni dalla usufruizione del servizio e corredate dallo stato di famiglia e dalla fotocopia del mod. 740 dell'anno precedente o idonea dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge.

ART.7

Le integrazioni di rette in ricoveri o case di riposo, possono essere disposte, solo, nei seguenti casi:

- a) pensione insufficiente a coprire la retta;
- b) mancanza di beni immobili in proprietà;
- c) inesistenza o irreperibilità di persone tenute per legge ai sensi dell'art.433 C.C. quali il coniuge, i figli, i genitori e i fratelli, i suoceri, i generi e le nuore.

Le domande, in carta libera, dovranno essere presentate corredate dallo stato di famiglia, fotocopia del libretto di pensione, mod.740 o idonea dichiarazione sostitutiva.

Le pratiche saranno istruite dall'apposito servizio sociale se esistente o, in mancanza, dall'ufficio di polizia municipale.

ART.8

Al di fuori dei casi contemplati dal presente regolamento è fatto assoluto divieto di assegnare contributi, sovvenzioni, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli che dovessero risultare stabiliti da leggi dello Stato o della Regione.